



COMUNE di MARMIROLO
Provincia di MANTOVA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 03/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020. REVOCA DELLE DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 E N. 60 DEL 30.12.2019.

Il giorno 03/06/2020 alle ore 18:30 presso questa Sede Comunale, è stato convocato il Consiglio Comunale composto dai seguenti Signori:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MARCHINI ROBERTO	Consigliere	X	
2	GALEOTTI PAOLO	Presidente	X	
3	BOSCHINI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
4	DELUIGI VANNI	Consigliere	X	
5	MATTINZIOLI MARCO	Consigliere	X	
6	BISSOLI STEFANO	Consigliere	X	
7	LORENZI MARCO	Consigliere	X	
8	BETTEGHELLA ELENA	Consigliere	X	
9	ALBERTI JESSICA	Consigliere	X	
10	SCIRPOLI ANGELA	Consigliere	X	
11	CARNEVALI STEFANIA	Consigliere	X	
12	STANGHELLINI PAOLO	Consigliere	X	
13	GABURRI ROBERTA	Consigliere	X	

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 comma 4, D. Lgs. 267/2000 Il Segretario Comunale, **Dott.ssa Maria Livia Boni**.

Presiede il Sindaco, **Dott. Galeotti Paolo**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'illustrazione dell'Assessore Deluigi Vanni e gli interventi dei Consiglieri succedutisi, così come riportato nel Verbale n. 15 di questa stessa seduta;

VISTA la seguente proposta di delibera:

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni predisposte prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio 2020 e quindi adottate quali atti propedeutici alla predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022:

- *La delibera di Giunta Comunale n. 189 del 14/11/2019 avente ad oggetto: "Indirizzi della Giunta Comunale in materia di aliquote IMU, TASI e di addizionale comunale all'IRPEF - bilancio 2020/2022"* con la quale si procedeva a **confermare per l'anno 2020**, al fine della predisposizione della bozza di bilancio di previsione 2020-2022, le aliquote già in vigore per l'annualità precedente, riconoscendo che la materia di determinazione delle aliquote dei tributi comunali è attribuita al Consiglio Comunale, come segue:
 - *Aliquota base Imposta Municipale Propria: conferma dell'incremento già stabilito per l'anno 2015 e confermato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 dell'aliquota di base nella misura dell'1,06% e mantenimento dell'aliquota al 0,4% per le sole abitazioni principali non esenti (A/1, A/8, A9) ;*
 - *Conferma dell'aliquota TASI già determinata per l'anno 2015 e confermata per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 nella misura dello 0,15% per le sole abitazioni principali non esenti (A/1, A/8, A9) e dello 0,10% per i soli fabbricati rurali azzerando le aliquote per tutte le altre fattispecie;*
- *La delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Determinazione dei servizi indivisibili e aliquote del relativo tributo (TASI) per l'anno 2020"* con la quale si confermavano per l'anno 2020 le stesse aliquote TASI e le stesse modalità di applicazione già deliberate per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 come di seguito specificato:
 - *Aliquota per abitazioni principali non esenti (A/1, A/8, A9) e relative pertinenze **0,15 per cento***
 - *Aliquota fabbricati rurali **0,10 per cento***
 - *Aliquota ordinaria per tutte le altre fattispecie diverse dalle abitazioni principali e dai fabbricati rurali **0,00 per cento (azzeramento aliquota);***
 - *per l'anno 2020 non viene prevista alcuna detrazione o esenzione;*
 - *la quota a carico dell'occupante per l'anno 2020 viene determinata nella misura del 30%.*
- *La delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020"* confermando le aliquote già vigenti per gli anni dal 2015 al 2019 e dando atto del quadro dimostrativo del rispetto del limite massimo delle aliquote IMU e TASI :

Tipologia immobili	Aliquota IMU	Aliquota TASI	Totale aliquote IMU + TASI	Limite imposto dalla norma
Abitazione principale e pertinenze (esclusi A/1, A/8 e A/9)	Esclusi	Esclusi	0	0
Abitazione principale e pertinenze (A/1, A/8 e A/9)	0,4%	0,15%	0,55%	0,60%
Fabbricati Rurali	esclusi	0,10 %	0,10%	0,10%
Altri immobili cat. A	1.06%	0,00%	1,06%	1,06%
Altri immobili categoria C	1.06%	0,00%	1,06%	1,06%



Altri immobili categoria D	1.06%	0,00%	1,06%	1,06%
Terreni Agricoli posseduti e condotti direttamente da Imprenditori Agricoli Professionali	Esclusi	esclusi	0	0
Terreni Agricoli posseduti da soggetti diversi da I.A.P. oppure anche posseduti da I.A.P. ma non condotti direttamente	1.06%	esclusi	1,06%	1,06%
Aree edificabili	1.06%	0,00%	1,06%	1,06%

PREMESSO, ora, che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% solo per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTI

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità



per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

- *il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;*
- *il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento nonché che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;*
- *il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;*
- *il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;*
- *il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;*
- *il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015; e i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;*
- *il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;*

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;



RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, la forbice delle aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili



RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

1. abitazione principale di lusso - 0,55%;
2. fabbricati rurali strumentali - 0,10%;
3. "beni merce" - 0,10%;
4. terreni agricoli - 1,06%;
5. Fabbricati gruppo "D" - 1,06%;
6. altri immobili - 1,06%;

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
abitazione principale di lusso	0,55%	come prevista nella precedente applicazione
fabbricati rurali strumentali	0,10%	come prevista nella precedente applicazione
"beni merce"	0,10%	esente nella precedente normativa – applicazione dell'aliquota minima;
terreni agricoli	1,06%	come prevista nella precedente applicazione
Fabbricati gruppo "D"	1,06%	come prevista nella precedente applicazione
altri immobili	1,06%	come prevista nella precedente applicazione

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 64 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 successivamente variato con:

- delibera del Consiglio Comunale nr. 3 del 27/02/2020;
- delibera di Giunta Comunale nr. 41 del 05/03/2020;
- delibera G.C. nr. 51 del 04/04/2020 adottata in via d'urgenza;



RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

1. gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
2. ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

RITENUTO, dopo l'istituzione della Nuova IMU e l'approvazione del nuovo e relativo regolamento con decorrenza 01.01.2020, di revocare le delibere di Consiglio Comunale:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Determinazione dei servizi indivisibili e aliquote del relativo tributo (TASI) per l'anno 2020", in quanto la nuova imposta dal 01.01.2020 ha abrogato il tributo di cui tratta;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020", in quanto la nuova imposta dal 01.01.2020 ha abrogato il tributo di cui tratta;

DARE ATTO che comunque le aliquote della nuova IMU rispettano, nei limiti della nuova normativa in vigore dal 01.01.2020, le indicazioni fornite dalla Giunta Comunale n. 189 del 14/11/2019 avente ad oggetto: "Indirizzi della Giunta Comunale in materia di aliquote IMU, TASI e di addizionale comunale all'IRPEF - bilancio 2020/2022";

VISTO l'art. 138, comma 1 del D.L. 34 del 19/05/2020 che prevede l'allineamento dei termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 previsto per il 31/07/2020 ai sensi dell'art. 107 del D.L. 18/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n. 27/2020;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto);

DELIBERA

1. **Di dare atto** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di revocare**, per le motivazioni assunte in premessa di istituzione della Nuova IMU dal 01.01.2020 e l'abrogazione della TASI le seguenti proprie precedenti deliberazioni, tributi sostituiti con la Nuova IMU la cui deliberazione è oggetto del presente atto:
 - la delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Determinazione dei servizi indivisibili e aliquote del relativo tributo (TASI) per l'anno 2020";
 - La delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020" ;
3. **di approvare**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare **nell'anno 2020**;



4. *di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;*

5. *di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:*

ALIQUTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
esclusi	Abitazione principale e pertinenza (non rientrano nell'esclusione i fabbricati cat. A/1, A/8 e A/9)
0,55%	abitazione principale di lusso e pertinenze (A/1, A/8 e A/9)
0,10%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	"beni merce"
1,06%	terreni agricoli
1,06%	Fabbricati gruppo "D"
1,06%	altri immobili

6. *di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima e pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Marmirolo.*

VISTA la suddetta proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnico – contabile, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;

CON voti Favorevoli n. 9 Astenuti n. 4 (Stanghellini Paolo, Gaburri Roberta, Bissoli Stefano e Lorenzi Marco), espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di approvare la suindicata deliberazione;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi e palesi;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Dott. Galeotti Paolo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Livia Boni